



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

VISTA la legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, rivede, aggiorna e razionalizza, la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli.

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 concernente "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali", a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni della legge 18 agosto 2019 n. 132 (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020);

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni dalla legge 132 del 2019 recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, dello sviluppo economico degli affari e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di Polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

Visto il DM 6434 del 27 giugno 2019 registrato alla Corte dei Conti registrato alla Corte dei Conti il 29 giugno 2019 reg. 834, recante l'individuazione degli uffici non dirigenziali del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo ai sensi del D.P.C.M. 25 dell'8 febbraio 2019;

VISTO l'art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

VISTO il D.M. del 30 dicembre 2019, riguardante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022";

VISTA la Direttiva del Ministro del 25 febbraio 2020 n. 2070 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2018, la quale prevede fra gli obiettivi prioritari la Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità;

VISTA la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, in particolare l'articolo 2, comma 1, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in conseguenza dell'attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie, sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI come riportato specificatamente per ogni Ufficio dirigenziale non generale competente nella direttiva medesima. Al fine di garantire la continuità amministrativa sono autorizzati gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020.

VISTA la circolare n. 34 RGS del 13 dicembre 2018 esplicativa di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, in base alla quale, al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, le Amministrazioni devono tenere conto degli esercizi in



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

cui le obbligazioni divengono esigibili e di conseguenza l'impegno di spesa deve essere imputato compatibilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2015 al n. 3188, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;

VISTO il D.M. del 29 settembre 2015, n. 64695, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015 al n. 3523, di modifica al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 concernente la "Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E.;

VISTO il D.M. del 30 marzo 2016, n. 25039, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016 al n. 1078, con il quale è stato modificato l'allegato A al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 "Scheda di valutazione funzionale";

VISTA la nota n. 530 del 15 ottobre 2019, pervenuta con prot. n. 72848 del 18 ottobre 2019 con la quale il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP - con sede in Catania – Via S.G. La Rena 30/b (cap 95121), ha presentato la richiesta di concessione di contributo, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 53334 del 28 luglio 2015 e successive modifiche, per un importo di euro 20.700,00;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 77314 del 6 novembre 2019 con il quale è stata istituita una Commissione ministeriale avente il compito di valutare entro il 1° dicembre 2019, le proposte progettuali presentate e di giudicare la corrispondenza alle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 53334 del 28 luglio 2015 e successive s.m.s, nonché la loro idoneità tecnico-amministrativa, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al D.M.;

VISTO il D.M. 79596 del 15 novembre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 1 del D.M. 53334 del 28 luglio 2015 e successive s.m.s;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 n. 82061 con la quale si comunica ai soggetti beneficiari che il decreto di concessione di contributo relativo al DM 53334 del 28 luglio 2015 non potrà essere emanato nel corso dell'anno 2019, in ragione del fatto che l'impegno di spesa deve



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

essere imputato agli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 si certifica, ai fini dell'adempimento relativo al Registro nazionale Aiuti SA 44856 (2016/XA) SIAN CAR 10809, l'inserimento del presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice **SIAN-COR R-552114**. Ai sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

Codice VERCOR visura AIUTI 4651233 del 3 febbraio 2020

Codice VERCOR visura DEGGENDORF 4651237 del 3 febbraio 2020

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato dal Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP - con sede in Catania – Via S.G. La Rena 30/b (cap 95121), e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;

VISTA la nota del 22 gennaio 2020 n. 4664 all'Ufficio Centrale di Bilancio di richiesta conservazione fondi per euro 600.000,00;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7612 pg 1 fondi 2019 – conservati come fondi di lettera f (anno 2020), come da lettera sopra citata, pari ad euro 600.000,00;

DECRETA

Articolo 1

Approvazione progetto ed impegno fondi

1. Per la realizzazione di interventi riguardanti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento UE, è approvato il progetto presentato dal Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP - con sede in Catania – Via S.G. La Rena 30/b (cap 95121), e concesso un contributo massimo di euro 15.802,58 pari al 90% della spesa ammessa di euro 17.558,42.
2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 15.802,58 a favore del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP - con sede in Catania – Via S.G. La Rena 30/b (cap 95121), per la realizzazione del progetto medesimo.
3. L'importo del contributo di euro 15.802,58 farà carico sul capitolo di spesa 7612 p.g. 1 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

finanziario 2020, fondi di provenienza 2019, articolato come da piano finanziario di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Modalità di concessione dell'anticipo

1. Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50%, il beneficiario deve avanzare una richiesta di anticipo previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La fideiussione deve essere redatta secondo l'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per l'esecuzione delle attività previste dal progetto finanziato dal presente decreto è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo di competenza dell'Ufficio PQAI IV.

In particolare, per il corrente esercizio finanziario:

- euro 15.802,58 per impegno e relativa liquidazione gli anni finanziari 2020 e 2021 con fondi 2019 conservati con lettera f;

Articolo 4

Modalità di concessione delle varianti

1. Nella realizzazione del progetto il beneficiario del contributo può apportare, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, (di seguito Direzione) variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario.
2. La richiesta di variante da parte del beneficiario del contributo deve essere motivata e deve pervenire prima dell'effettuazione della stessa. E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

3. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
4. Fermo restando la spesa ammessa a contributo, è possibile concedere eventuali variazioni inerenti azioni previste nel progetto originario ma non concesse all'atto del decreto di concessione ed impegno dei fondi per mancanza degli stessi.
5. E' consentita altresì la sostituzione di un'azione ammessa a finanziamento con un'azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purchè la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
6. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.
7. Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente dalla Direzione le eventuali variazioni inerenti le attività previste nel progetto approvato che non comportino variazioni tra gli importi delle voci di spesa.

Articolo 5

Modalità di rendicontazione e costi ammissibili

1. I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione originale:
 - a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;
 - b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzii gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
 - c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
 - d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
 - e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
 - f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
 - g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc..) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore, i cui originali dovranno essere sottoposti a vincolo da parte della Direzione prima della presentazione del rendiconto stesso. Per ogni documento di spesa,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

dopo la vidimazione da parte dell'ufficio competente, il soggetto beneficiario elaborerà una copia che verrà allegata alla restante documentazione prevista alle precedenti lettere a), b), c), d), ed f), e corredata del relativo pagamento.

Le dichiarazioni di cui ai punti d) e) ed f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

2. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo, fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- assegno circolare;
- bollettino di c/c postale;
- bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
- carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.

Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.

In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500,00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.

3. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo. L'Amministrazione liquiderà l'importo netto in busta paga.

Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.

4. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

5. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 4, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.
6. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.
7. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'Ente medesimo.
8. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.
La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'all. 3 che costituisce parte integrante al presente decreto.
9. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.
10. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività. Il termine di cui sopra è di carattere perentorio.
11. Alla liquidazione si provvede previo accertamento della Direzione, che si avvale di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.

Articolo 6

Termini e modalità per la realizzazione del progetto

1. Il progetto avrà la durata di 15 mesi a partire dalla data del presente Decreto.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione, in forma scritta, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al comma precedente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una sola inderogabile proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l'accettazione degli oneri di cui all'articolo 6.
5. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per e-mail all'indirizzo pqai4@politicheagricole.it oppure per PEC all'indirizzo saq4@pec.politicheagricole.gov.it, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

**Articolo 7
Monitoraggio**

1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.
2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

**Articolo 8
Divulgazione**

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.

**Articolo 9
Responsabilità**



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

1. Il beneficiario, nella realizzazione delle attività progettuali, si impegna a rispettare quanto previsto dagli artt. 21, 24 e 31 del Reg. CE n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che disciplinano la compatibilità degli aiuti.
2. Il beneficiario è altresì responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

Articolo 10
Adempimenti relativi al Registro nazionale Aiuti di Stato

Le successive liquidazioni del contributo concesso saranno subordinate alla verifica della visura Deggendorf e visura Aiuti i cui codici VERCOR, riportati negli atti istruttori delle domande di pagamento, come disposto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)